

## **INFILTRAZIONI D'ACQUA – DANNI**

**Domanda ex art. 700 c.p.c. e art. 1172 c.c.**

**Danni da infiltrazioni di acque meteoriche – diritto alla salute - diritto ad abitare in ambiente salubre - tutela cautelare, art. 700 c.p.c. - ordine al Condominio di provvedere all'immediata eliminazione delle cause delle infiltrazioni presenti all'interno dell'appartamento**

[Tribunale di Napoli, Sez. Dist. di Frattamaggiore,  
Dott. Francesco Graziano, ordinanza del 13 gennaio 2010]

-----  
**Nella ORDINANZA**

>> ... Le cause principali delle infiltrazioni derivano da una scarsa impermeabilizzazione del manto di copertura, la quale consente alle acque pluviali di infiltrarsi nell'abitazione dei ricorrente, creando una situazione sicuramente lesiva della salute della stessa, che ha diritto a vivere in un ambiente salubre ed immune da pericoli al benessere della persona. È indubbio, infatti, che la presenza costante di umidità nei locali dell'abitazione, alla quale si aggiunge altresì il gocciolio di acqua durante i periodi in cui si verificano precipitazioni atmosferiche, rende gli stessi locali radicalmente inidonei alla dimora continua delle persone, essendo valevole ad arrecare pregiudizio alla integrità psicofisica di chi vi abita, anche in ragione del rischio di distacco di intonaco e calcinacci

### **Il diritto alla salute e la tutela cautelare**

>> ... **il diritto alla salute** - tutelabile in via cautelare attraverso il procedimento di cui agli art. 700 e seguenti cod. proc. civ. - comprende anche la pretesa ad abitare in un ambiente di vita salubre privo di fattori potenzialmente pregiudizievoli della integrità psicofisica dell'individuo e rientra nel novero dei diritti sociali naturali che trovano la loro fonte normativa anche nell'art. 3, comma secondo, della Costituzione, tanto che quando si domanda un provvedimento d'urgenza ex art. 700 cod. proc. civ., a tutela del diritto alla salute, il pregiudizio affermato è da considerarsi sempre irreparabile e imminente. Dunque, il diritto alla salute, così come gli altri diritti fondamentali ed assoluti della personalità, risulta suscettibile di essere tutelato, anche con il procedimento ex art. 700 cod. proc. civ., contro ogni nocività da chiunque proveniente

### **TRIBUNALE DI NAPOLI**

**- SEZIONE DISTACCATA DI FRATTAMAGGIORE -**

**Ordinanza nella causa civile n. 76/S/2009 R. G. A. C.**

### **IL GIUDICE ISTRUTTORE**

Letta la domanda cautelare avanzata dai sigg. **Meviax ExeDi Tiziox Px** mediante ricorso ex artt. 700 cod. proc. civ. ed ex art. 1172 cod. civ. depositato in Cancelleria in data 27 gennaio 2009; letti altresì gli atti di causa ed esaminata la documentazione prodotta dalle parti, nonché la relazione di Consulenza Tecnica d'Ufficio depositata in Cancelleria in data 11 giugno 2009; sciolta la riserva formulata nel verbale di udienza che precede ed esaminate le note illustrative depositate in Cancelleria;

### **OSSERVA**

Nel merito si deve osservare, in via generale, che il diritto alla salute - tutelabile in via cautelare attraverso il procedimento di cui agli art. 700 e seguenti cod. proc. civ. - comprende anche la pretesa ad abitare in un ambiente di vita

salubre privo di fattori potenzialmente pregiudizievoli della integrità psicofisica dell'individuo e rientra nel novero dei diritti sociali naturali che trovano la loro fonte normativa anche nell'art. 3, comma secondo, della Costituzione, tanto che quando si domanda un provvedimento d'urgenza ex art. 700 cod. proc. civ., a tutela del diritto alla salute, il pregiudizio affermato è da considerarsi sempre irreparabile e imminente. Dunque, il diritto alla salute, così come gli altri diritti fondamentali ed assoluti della personalità, risulta suscettibile di essere tutelato, anche con il procedimento ex art. 700 cod. proc. civ., contro ogni nocività da chiunque proveniente (cfr., in tal senso e con espresso riguardo a fattispecie analoga a quella in esame, Tribunale di Reggio Calabria, 12 aprile 2006; cfr. altresì Tribunale di Torino, 1° luglio 2002, nonché Tribunale di Milano 7 ottobre 1999).

Ai fini della decisione della controversia, possono essere richiamate le risultanze sia delle sommarie informazioni assunte all'udienza del 5 marzo 2009, sia della relazione di Consulenza Tecnica d'Ufficio, unitamente a quella concernente i chiarimenti resi dall'ausiliario del giudice. L'inerzia nel procedere ai lavori condominiali di corretta impermeabilizzazione del manto di copertura ha fatto sì che l'abitazione dei ricorrenti continuasse a subire infiltrazioni di acque meteoriche nel vano cucina, nel salone, nelle camere da letto e nel bagno, mentre con riguardo alle infiltrazioni pure in precedenza presenti all'interno dell'appartamento degli istanti e causalmente suscettibili di essere ricondotte ad una rottura della condotta pluviale, il Consulente Tecnico d'Ufficio ha evidenziato come non sussistano più le condizioni che le avevano determinate essendo stati eseguiti, per conto del condominio, lavori idonei di sistemazione della condotta sopra menzionata (cfr., in atti, la relazione di Consulenza Tecnica d'Ufficio, alla pagina 22, ultimo capoverso).

Le cause principali delle infiltrazioni derivano da una scarsa impermeabilizzazione del manto di copertura, la quale consente alle acque pluviali di infiltrarsi nell'abitazione dei ricorrente, creando una situazione sicuramente lesiva della salute della stessa, che ha diritto a vivere in un ambiente salubre ed immune da pericoli al benessere della persona. È indubbio, infatti, che la presenza costante di umidità nei locali dell'abitazione, alla quale si aggiunge altresì il gocciolio di acqua durante i periodi in cui si verificano precipitazioni atmosferiche, rende gli stessi locali radicalmente inidonei alla dimora continua delle persone, essendo valevole ad arrecare pregiudizio alla integrità psicofisica di chi vi abita, anche in ragione del rischio di distacco di intonaco e calcinacci evidenziato dal Consulente Tecnico d'Ufficio e che, peraltro, risulta essersi già concretizzato in diverse occasioni, come sottolineato dall'informatrice sig.ra MEVIAX Raxax, escussa all'udienza del 5 marzo 2009.

Infine, non può farsi a meno di rilevare come, sebbene il Consulente Tecnico d'Ufficio abbia escluso l'esistenza del pericolo di un danno grave e prossimo a carico dell'immobile di proprietà dei ricorrenti (circostanza, quest'ultima, valevole esclusivamente con riguardo alla tutela cautelare richiesta ai sensi dell'art. 1172 cod. civ. e non già anche alla tutela del diritto ad abitare in un ambiente salubre, per la quale viene, invece, in rilievo la disposizione normativa dell'art. 700 cod. proc. civ.), lo stesso ausiliario non ha tuttavia mancato di porre in evidenza come l'accertata ossidazione dei ferri di armatura delle opere in cemento armato produca la diminuzione del coefficiente di aderenza ferro – cemento nonché la

riduzione della sezione utile di progetto, con conseguente possibilità di compromissione, nel corso del tempo, della staticità strutturale dell'opera stessa e rischio altresì di ulteriore pericolo per l'incolumità delle persone dovuto alla concreta possibilità del distacco e della caduta del copriferro dei travetti cagionato dall'aumento di volume scaturente proprio dall'ossidazione di questi ultimi.

Dalle considerazioni finora svolte deriva, pertanto, l'accoglimento della domanda cautelare, come proposta ai sensi dell'art. 700 cod. proc. civ.

Il Consulente Tecnico d'Ufficio ha anche indicato – provvedendo a redigere dettagliato computo metrico estimativo - i lavori necessari alla impermeabilizzazione del manto di copertura e vevoli, dunque, ad eliminare le cause delle infiltrazioni presenti all'interno dell'immobile di proprietà dei ricorrenti sigg. Meviax Ex e Di Tiziox Px, così come richiesto da questi ultimi mediante la proposizione della domanda cautelare (cfr., al riguardo, le conclusioni rassegnate nel ricorso introduttivo del presente procedimento, alle pagine 5 e 6). Tali lavori sono quelli analiticamente indicati nel secondo computo metrico estimativo allegato alla relazione di Consulenza Tecnica d'Ufficio e sinteticamente indicati alla pagina 28 di quest'ultima, sotto la voce "*Copertura del lastrico solare*". Non può, invece, tenersi conto, sia in ragione della natura cautelare della tutela richiesta con l'instaurazione del presente procedimento, sia alla luce del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato (art. 112 cod. proc. civ.), dei lavori di cui al primo computo estimativo allegato alla relazione dell'ausiliario e sinteticamente indicati sempre alla pagina 28, ma sotto la voce "*Interno dell'appartamento*", in quanto diretti, con tutta evidenza, ad eliminare non già le cause delle infiltrazioni, ma semplicemente gli effetti che da queste sono derivati a carico dell'unità immobiliare di proprietà degli istanti.

Pertanto, in accoglimento della domanda cautelare, al resistente Condominio di Via Nnnnn n. n. ... – Frattamaggiore (NA) -, in persona dell'amministratore *pro tempore*, deve essere ordinato di provvedere all'immediata eliminazione delle cause delle infiltrazioni presenti all'interno dell'appartamento ubicato al quarto piano della scala ... interno n...., di proprietà dei ricorrenti sigg. Meviax Ex e Di Tiziox PX, mediante esecuzione, a propria cura e spese, di tutti i lavori di impermeabilizzazione del manto di copertura del lastrico solare, come sinteticamente indicati e descritti alla pagina 28 della relazione di Consulenza Tecnica d'Ufficio depositata in Cancelleria in data 11 giugno 2009, sotto la voce "*Copertura del lastrico solare*" e specificamente individuati nel secondo computo metrico estimativo allegato alla suddetta relazione.

In applicazione del principio di causalità, le spese di lite seguono la soccombenza del resistente CONDOMINIO DI VIA NNNNN n. ... – Frattamaggiore (Na) – ed, in assenza di *notula* di parte ricorrente, si liquidano d'ufficio come da dispositivo.

In applicazione del medesimo principio sono definitivamente poste a carico del suddetto resistente, le spese relative alla disposta Consulenza Tecnica d'Ufficio, liquidate nella misura complessiva di €. 1.309,03 (milletrecentonove/03), come da provvedimento in atti e provvisoriamente fatte gravare a carico dei ricorrenti, in solido tra loro.

**P.Q.M.**

Letto l'art. 700 cod. proc. civ., nonché gli artt. 669-*bis*– 669-*quaterdecies* cod. proc.

civ., così provvede:

- Inaccoglimento della domanda cautelare, ordina al resistente Condominio di via Nnnnn n. .... – Frattamaggiore (Na) –, in persona dell'amministratore *pro tempore*, di provvedere all'immediata eliminazione delle cause delle infiltrazioni presenti all'interno dell'appartamento ubicato al quarto piano della scala .... interno n....., di proprietà dei ricorrenti sigg. Meviax Ex e Di Tiziox Px, mediante esecuzione, a propria cura e spese, di tutti i lavori di impermeabilizzazione del manto di copertura del lastrico solare, come sinteticamente indicati e descritti alla pagina 28 della relazione di Consulenza Tecnica d'Ufficio depositata in Cancelleria in data 11 giugno 2009, sotto la voce "*Copertura del lastrico solare*" e specificamente individuati nel secondo computo metrico estimativo allegato alla suddetta relazione;
- - condanna il resistente Condominio di Via Nnnnn n. .... – Frattamaggiore (NA) –, in persona dell'amministratore *pro tempore*, al pagamento, in favore dei ricorrenti sigg. Meviax Ex e Di Tiziox Px, in solido tra loro, delle spese del presente procedimento, che si liquidano, complessivamente, in €. 1.300,00 (milletrecento/00), di cui €. 100,00 (cento/00) per spese vive, €. 500,00 (cinquecento/00) per diritti ed €. 700,00 (settecento/00) per onorari di causa, oltre al rimborso spese generali, I.V.A. e Cassa Previdenza Avvocati come per legge;
- - ponedefinitivamente acaricodel resistente Condominio di Via Nnnnn n. .... – Frattamaggiore (NA) –, in persona dell'amministratore *pro tempore*, lespeserelative allaconsulenza tecnica d'ufficio, già liquidate in atti;
- - manda alla cancelleria per gli adempimenti e le comunicazioni di rito, queste ultime da eseguirsi in forma integrale.

Così deciso in FRATTAMAGGIORE, lì 13 gennaio 2010.

IL GIUDICE ISTRUTTORE

dott. Francesco Graziano